

Lavoro. Se sono trascorsi più di due mesi dalla presunta condotta illecita

Niente licenziamento se il richiamo è tardivo

Vanno tutelati diritto di difesa e certezza del contratto

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Il licenziamento illegittimo se la contestazione disciplinare arriva dopo due mesi. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 3043 dell'8 febbraio, per la quale il principio di tempestività della contestazione degli addebiti, che costituisce una delle condizioni essenziali del procedimento disciplinare regolato dall'articolo 7 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, legge n. 300/1970, non risiede unicamente nella necessità di salvaguardare il diritto di difesa del lavoratore, ma si fonda anche sull'esigenza di evitare l'incertezza sulla sorte del rapporto di lavoro.

La sentenza è molto chiara sotto questo aspetto e sottolinea che il principio di immediatezza, se da un lato è posto a tutela del diritto del lavoratore ad esercitare pienamente il contraddittorio, dall'altro mira ad evitare che le valutazioni del datore di lavoro sulla portata della condotta illecita possano essere protratte oltre un tempo minimo strettamente necessario.

Gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire con il

criterio dell'immediatezza, in altri termini, non sono riconducibili al solo ambito delle giustificazioni, che costituiscono espressione del diritto insopprimibile del lavoratore all'esercizio della difesa, ma devono essere riportate nel più ampio contesto del rapporto di lavoro e dell'affidamento che il lavoratore deve poter riporre circa la sua prosecuzione.

La Cassazione precisa, a questo riguardo, che la ratio del principio di immediatezza nella formulazione degli addebiti risiede nell'obbligo di osservare le regole di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro, da cui deriva, precisano i giudici, che non è consentito ritardare la contestazione disciplinare per rendere difficile la difesa del dipendente o di prolungare lo stato di incertezza sulla sorte del rapporto.

È sulla scorta di questa ricostruzione dell'istituto della immediatezza che la Corte censura la tesi proposta dal datore di lavoro ricorrente in cassazione, secondo il quale la asserita mancanza di tempestività nella comunicazione della contestazione disciplinare non aveva minimamente limitato il dipendente nella formulazione delle proprie giustificazioni e, dunque, non aveva determinato la violazione del diritto di difesa. Ne conseguiva, secondo questa lettura, che la tardività nella contestazione degli addebiti, non avendo compromes-

so l'esercizio del contraddittorio, non aveva neppure determinato un profilo di illegittimità della sanzione disciplinare espulsiva.

La Cassazione respinge con fermezza questo ragionamento, evidenziando che quello della non violazione del diritto di difesa costituisce solo uno degli obiettivi cui è diretto il principio dell'immediatezza. La tardività della contestazione costituisce, secondo i giudici, lesione delle garanzie procedurali disciplinate dall'articolo 7 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e motivo di illegittimità del licenziamento disciplinare anche nel caso in cui non ne sia in ogni caso derivato un effettivo pregiudizio per l'esercizio delle giustificazioni, perché il ritardo realizza, in ogni caso, una ingiustificata dilatazione del tempo che il lavoratore dovrà attendere prima di conoscere gli esiti delle determinazioni datoriali.